

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 56/A

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, n. 6, del Regolamento di Arbitrato per la risoluzione delle controversie relative all'iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico, si rende noto che il giorno 7 agosto 2004, è stata presentata istanza di arbitrato, a cura della **F.C. Pro Vasto s.r.l.** nei confronti di:

**F.I.G.C.**

**L.P.S.C.**

**TARANTO CALCIO**

– Oggetto:

L'istante assume l'illegittimità della iscrizione della Società Taranto Calcio s.r.l. al Campionato di Serie C2.

In particolare, con riferimento agli adempimenti previsti per l'ammissione ai campionati professionistici, la Società Taranto Calcio, entro il termine perentorio del 6 luglio, anziché produrre la fideiussione bancaria a prima richiesta, ha depositato assegno circolare di pari importo a favore della L.P.S.C..

La COAVISOC, riunitasi in data 26 luglio, ha espresso parere favorevole all'ammissione al Campionato, ritenendo l'assegno circolare equipollente al contante, tale da ritenere assolto l'obbligo di prestare le garanzie previste.

Il Consiglio Federale della FIGC nella seduta del 27 luglio si è conformato al parere della COAVISOC, deliberando l'ammissione al Campionato di C2 della Società Taranto Calcio s.r.l..

– Pretese:

Annullare e/o dichiarare nulli ed inefficaci i provvedimenti impugnati e più in particolare il provvedimento del Consiglio Federale della FIGC del 27.07.2004 con cui si dispone l'ammissione del Taranto Calcio s.r.l. al Campionato di calcio serie C2 per la stagione sportiva 2004/2005 e del relativo comunicato ufficiale n. 37/A del 27/7/2004 nonché il parere della COAVISOC del 26.07.2004, favorevole all'ammissione Taranto Calcio s.r.l. al Campionato di calcio serie C2 anno 2004/2005 il tutto con declaratoria di non ammissione della società Taranto Calcio s.r.l. al campionato di calcio professionistico di serie C2.

Accertare e dichiarare il diritto della F.C. Pro Vasto s.r.l. all'ammissione al Campionato di serie C2 per la stagione sportiva 2004-2005 con ogni conseguenza di legge.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.

Ai sensi dell'art. 5, del Regolamento di Arbitrato, per la risoluzione delle controversie relative all'iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico, si rende noto che l'intervento di terzi è possibile ai sensi ed alle condizioni dell'art. 7 del Regolamento stesso.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 AGOSTO 2004

IL SEGRETARIO  
Avv. Giancarlo Gentile

IL PRESIDENTE  
Dott. Franco Carraro